

Capitolato speciale per il servizio di taratura LAT della strumentazione di misura ARPAV

Indice

- Art. 1 - Oggetto e durata del servizio**
- Art. 2 - Dettaglio delle attività in relazione al certificato di taratura**
- Art. 3 - Criteri Ambientali Minimi**
- Art. 4 - Luogo di esecuzione delle prestazioni**
- Art. 5 - Modalità di esecuzione del servizio**
- Art. 6 - Penali**
- Art. 7 - Sospensioni**
- Art. 8 - Direttore dell'esecuzione contrattuale**
- Art. 9 - Referente dell'esecuzione contrattuale**
- Art. 10 - Disciplina dei controlli e della verifica di conformità sull'esecuzione del contratto**
- Art. 11 - Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**
- Art. 12 - Trattamento dei dati**
- Art. 13 - Termini e modalità di pagamento**
- Art. 14 - Garanzia definitiva a corredo dell'esecuzione del contratto**
- Art. 15 - Contratto**
- Art. 16 - Cause di forza maggiore**
- Art. 17 – Revisione prezzi**
- Art. 18 - Codice di comportamento dei dipendenti di ARPAV**
- Art. 19 - Foro competente**
- Art. 20 - Disposizioni finali**

Art. 1 Oggetto e durata del servizio

1.1 La procedura ha per oggetto il servizio, della durata di diciotto mesi, di taratura accreditata della strumentazione in uso ad ARPAV per attività di misura, monitoraggio e controllo.

1.2 il servizio di taratura è suddiviso nei seguenti lotti, in riferimento a ciascuna tipologia di strumentazione, aggiudicabili separatamente:

1. strumenti per la misura delle radiazioni ionizzanti
2. strumenti misuratori di flusso
3. strumenti per la misura del rumore
4. strumenti per la misura delle radiazioni visibili e UV
5. strumenti misuratori di portata
6. strumenti per misure elettriche in continua e bassa frequenza
7. strumenti per misure di massa, temperatura, umidità relativa e pressione
8. strumenti per la misura dei campi elettromagnetici

come riportato dettagliatamente nell'elenco di cui agli Allegati da A1 a A8.

1.3 Il servizio di taratura deve essere svolto da Laboratori di Taratura italiani "LAT" accreditati da Accredia, ovvero da Laboratori esteri accreditati da Enti aventi accordi di mutuo riconoscimento con Accredia. Non sono ammesse tarature effettuate da Enti/Società non accreditate.

1.4 Le modalità e i criteri dell'attività di taratura da svolgere per ciascun lotto e tipologia di strumento sono indicati all'art. 2. Nell'ipotesi, all'esito della attività di taratura, di consegna di un certificato non conforme alle specifiche indicate all'art. 2, ARPAV applicherà la penale di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) nonché quanto previsto da quest'ultima previsione in conseguenza della consegna di certificato non conforme alle suddette specifiche.

Art. 2 Dettaglio delle attività in relazione al certificato di taratura

2.1 I requisiti di svolgimento dell'attività di taratura sono di seguito specificati per i singoli lotti.

Lotto 1 – Strumentazione per la misura delle radiazioni ionizzanti

Per i radiametri, si richiede la taratura in aria, per confronto con un campo di radiazione gamma tarato. La taratura deve determinare il coefficiente di taratura in termini della grandezza rateo di equivalente di dose ambientale $H^*(10)$ almeno in corrispondenza delle energie di 59,5 keV, 662 keV e 1250 keV.

Per i misuratori attivi di gas radon, si richiede la determinazione del fattore di calibrazione CF per confronto con un rilevatore di riferimento per la misura del valore di concentrazione di attività di radon in aria. Si richiede la determinazione del fattore CF per almeno 3 valori di concentrazione di radon di riferimento:

- minore di 100 Bq/m³
- tra 500 e 1500 Bq/m³
- maggiore di 5000 Bq/m³

Lotto 2 – Misuratori di velocità dell'aria

- multiparametro+ sonda termoanemometrica a filo caldo: velocità da verificare su 5 punti tra 0.25 e 2.00 m/s
- multiparametro digitale+pitot: velocità da verificare su 6 punti tra 1.0 e 20.0 m/s
- multiparametro digitale+ anemometro a elica: velocità da verificare su 6 punti tra 1.0 e 20.0 m/s

- T36 Flussimetro: portate da verificare 0.5, 5.0, 10.0, 20.0, 30.0 l/min. Verifica preliminare di funzionamento da comunicare al cliente. Incertezza relativa massima $\leq 0.5\%$ al 95% di confidenza
- Flow Traker 100 Flussimetro: portate da verificare 50,100, 200 ml/min. Verifica preliminare di funzionamento da comunicare al cliente. Incertezza relativa massima $\leq 0.5\%$ al 95% di confidenza

Lotto 3 – Fonometri e calibratori acustici

Gli strumenti devono essere tarati secondo le norme tecniche vigenti per gli strumenti di classe di precisione 1, secondo la tabella seguente.

<i>Strumento</i>	<i>Norma di riferimento / parametri richiesti</i>
Fonometro integratore - analizzatore	CEI 29-30 :1997, CEI EN 61672-3 :2007 CEI EN 61672-3 :2013
Fonometro integratore – analizzatore: verifica periodica dei filtri a bande di terzi di ottava	CEI EN 61260 :1997
Calibratore acustico	CEI EN 60942 :2004

Ogni fonometro dovrà essere tarato con il proprio microfono e preamplificatore. Nel caso di microfoni aggiuntivi, ogni accoppiamento fonometro-microfono deve essere accompagnato dal relativo certificato. Anche della taratura dei filtri a bande di 1/3 di ottava dovrà essere fornito il relativo certificato.

Nel caso di analizzatori fonometrici multicanale, nell'elenco allegato A3 viene indicato su quali canali deve essere effettuata la taratura.

Per i calibratori con più livelli, la taratura va effettuata per ciascun livello di funzionamento del calibratore.

Lotto 4 – Apparecchi per la misura delle radiazioni visibili e UV

Per gli strumenti indicati ad uso come luxmetri, la taratura va effettuata nell'intervallo compreso tra 0.3 lux e 200 lux, per almeno 10 valori di illuminamento.

Per gli strumenti indicati ad uso come luminanzometri, la taratura va effettuata da 0.1 a 1000 cd/m².

Per gli strumenti denominati radiometri a banda larga, per la misurazione della radiazione UV solare, la taratura deve prevedere la verifica:

- risposta spettrale del radiometro, con almeno 15 lunghezze d'onda analizzate;
- risposta angolare del radiometro con misura a passo 5 gradi;
- creazione della matrice di taratura, al variare dell'angolo zenitale e dello spessore dello strato di ozono colonnare.

Lotto 5 – Misuratori di portata

Il servizio prevede la verifica periodica della strumentazione per l'esecuzione di misure di portata e in particolare:

- A. la verifica di taratura dei mulinelli correntometrici a elica;
- B. la verifica di funzionalità di profilatori acustici ad effetto Doppler (ADCP);
- C. la verifica di funzionalità di correntometri a induzione.

L'elenco degli strumenti oggetto delle verifiche di taratura e di funzionalità, e la periodicità delle stesse, sono dettagliate nell'Allegato A5.

Verifica di taratura per mulinelli correntometrici a elica

I mulinelli correntometrici a elica necessitano di periodica taratura per il corretto calcolo delle velocità e delle portate, a partire dai dati rilevati in campo (numero di giri registrato dallo strumento nel tempo di esposizione). Si richiede quindi la determinazione delle equazioni di conversione da *numero di giri* registrato dallo strumento nel tempo di esposizione a *velocità media misurata*.

Gli strumenti per cui si richiede la verifica di taratura (intesi come combinazioni definite di corpo mulinello, elica e tipologia di sospensione) sono indicati nell'elenco Allegato A5.

Si dettagliano di seguito i servizi minimi richiesti:

1. Il servizio di taratura richiesto deve essere svolto seguendo le indicazioni previste dalla normativa ISO 3455 "Hydrometry - Calibration of current meters in straight open tanks";
2. Le verifiche di taratura devono essere eseguite mediante prove di laboratorio, in canaletta idraulica artificiale lunga almeno 50 m, specificamente attrezzata per calibrazioni di mulinelli idrometrici per l'esecuzione di misure di portata in corsi d'acqua a pelo libero;
3. Le misure sperimentali di calibrazione e la determinazione delle equazioni di taratura devono essere specifiche per ciascuno strumento (inteso come combinazione definita di: corpo mulinello, elica e tipologia di sospensione);
4. Le misure sperimentali di calibrazione e la determinazione delle equazioni di taratura devono essere eseguite per valori di velocità così specificati:
 - per strumenti con passo elica minore di 100 mm: velocità minima di calibrazione 0.05 m/s (e comunque pari al valore più prossimo a zero, compatibilmente con le caratteristiche e il buon funzionamento dell'elica), velocità massima di calibrazione di almeno 2 m/s;
 - per strumenti con passo elica maggiore o uguale a 100 mm: velocità minima di calibrazione 0.1 m/s (e comunque pari al valore più prossimo a zero, compatibilmente con le caratteristiche e il buon funzionamento dell'elica), velocità massima di calibrazione di almeno 4 m/s;
5. Per ogni strumento (inteso come combinazione definita di: corpo mulinello, elica e tipologia di sospensione) deve essere rilasciato un rapporto di taratura contenente:
 - dati identificativi dello strumento (inteso come combinazione definita di: corpo mulinello, elica e tipologia di sospensione);
 - descrizione della procedura di calibrazione adottata;
 - i dati sperimentali acquisiti durante le prove di calibrazione;
 - le equazioni di taratura per l'intervallo di velocità richiesto al punto 3 (equazioni di conversione tra numero di giri registrato e velocità misurata);
6. ARPAV metterà a disposizione, oltre alla strumentazione (corpi mulinello e eliche) riportata nell'elenco Allegato A5, le attrezzature accessorie (pesi idrodinamici, piastre di protezione, aste e supporti adattatori). Nel caso fosse disponibile al laboratorio supporti uguali a quelli stabiliti per la calibrazione, previo accordo con ARPAV, la taratura potrà avvenire utilizzando questa attrezzatura.

Verifica di funzionalità per profilatori ADCP e correntometri a induzione

Si richiede la verifica di corretta funzionalità degli strumenti di tipo ADCP (Profilatori correntometrici acustici ad effetto Doppler) e correntometri a induzione secondo la periodicità indicata nell'Allegato A5.

La verifica deve essere eseguita presso i laboratori della Ditta produttrice dello strumento o presso centri di assistenza autorizzati dal produttore.

Si dettagliano di seguito i servizi minimi richiesti:

- controllo strutturale esterno in tutti i suoi elementi;
- controllo strutturale dello stato e delle componenti interne (i.e. connettori ecc);
- calibrazione della bussola e del sensore "Pitch & Roll" (se presente);
- esecuzione di test di funzionamento del sensore e del dispositivo di teletrasmissione;
- verifica a banco che il sensore stia operando entro le specifiche di fabbrica;
- per ogni strumento redazione di un rapporto di verifica contenente:
 - dati identificativi dello strumento;
 - descrizione della procedura di verifica adottata e esito dei controlli effettuati.

Eventuali interventi di ripristino e/o sostituzioni di parti danneggiate dovranno essere preventivamente autorizzate da ARPAV.

Lotto 6 – Strumentazione per misure elettriche in continua e bassa frequenza

Per gli strumenti multifunzione, è richiesta la taratura come:

- misuratore di resistenza di continuità: misura delle resistenze campione a tutte le correnti di prova [A] e le portate [Ω] disponibili
- misuratore di resistenza di isolamento: misure delle resistenze campione a tutte le tensioni di prova [V] e le portate [Ω] disponibili
- tester di disgiuntore differenziale: misura della corrente alternata di prova generata dallo strumento a tutti i valori I_{dn} [A] impostabili

Per i misuratori di resistenza dell'impianto di messa a terra, è richiesta la taratura come:

- misuratore di resistenza di terra: misura delle resistenze campione a tutte le correnti di prova [A] e le portate [Ω] disponibili
- generatore di tensione alternata [V]
- generatore di corrente alternata [A]

Per i misuratori di impedenza di linea, è richiesta la taratura come:

- misuratore di impedenza: determinata in funzione delle misure di resistenza e di reattanza campione (induttiva e capacitiva) [Ω] a tutte le portate in Ω disponibili

Per i misuratori di continuità elettrica dei conduttori di protezione, è richiesta la taratura come:

- misuratore di resistenza di continuità: misura delle resistenze campione a tutte le correnti di prova [A] e le portate [Ω] disponibili

Per i misuratori di resistenza anello di guasto, è richiesta la taratura come:

- misuratore di tensione alternata [V]: lo strumento determina la resistenza dell'anello di guasto [Ω] in funzione della tensione a vuoto tra fase e terra [U_0] e la tensione [U_c] ai capi di una resistenza nota [R_c]

Lotto 7 – Strumentazione per misure di massa, temperatura, umidità relativa, pressione

Termoigrometri

Per i termoigrometri le umidità relative e le temperature di taratura, e l'incertezza di misura di taratura massima ammessa, sono di seguito riportate:

1. Umidità relativa: 45, 50, 55 %UR alla temperatura di 20°C, incertezza di misura minore od uguale al 2% UR col 95% di confidenza;

- Temperatura: 19, 20, 21 °C,
incertezza di misura minore od uguale a 0.2°K (0.2°C) col 95% di confidenza;
2. Umidità relativa: 45, 50, 55 %UR alla temperatura di 20°C,
incertezza di misura minore od uguale al 3% UR col 95% di confidenza;
Temperatura: 19, 20, 21 °C,
incertezza di misura minore od uguale a 0.4°K (0.4°C) col 95% di confidenza.

Ciascuna offerta deve essere corredata di tabella di accreditamento relativa alle grandezze “temperatura” ed “umidità”. Il centro LAT deve possedere per queste grandezze un’incertezza di misura idonea al raggiungimento di quella richiesta.

Bilance elettroniche analitiche ultramicro

Le due bilance elettroniche analitiche ultramicro Sartorius mod. SE2-OCE, situate presso il laboratorio dell’ARPAV in via Lissa 6, Mestre (VE) dovranno essere tarate presso il laboratorio di Mestre stesso. Esse hanno le seguenti caratteristiche:

- Coefficiente di sensibilità termica: 1.500E-06
- Ricettore del carico: Piatto tondo appoggiato
- Tipologia: monoscala
- Uf: 0.0001 mg
- Tempo stabilizzazione 30s

Sono richiesti:

- Taratura limitata al campo di utilizzo: 0-1000 mg
- Prova di ripetibilità: 1000 mg
- Prova di linearità: 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 1000 mg
- Incetezza di misura della taratura minore od uguale a 25 µg (col 95% di confidenza) nel range 0-200 mg.

NON sono richiesti:

- Effetti magnetici
- Prova carico eccentrico

Ciascuna offerta deve essere corredata di tabella di accreditamento relativa alla grandezza “peso”. Il centro LAT deve possedere per questa grandezza un’incertezza di misura idonea al raggiungimento di quella richiesta.

Termometri:

-per la tipologia Pt100 la taratura va fatta tra -25.0°C e 600°C su almeno 8 punti, con risoluzione di 0.01°C e incertezza estesa inferiore a 0.1°C su tutto il range.

-per le termocoppie la taratura va fatta tra 0.0°C e 600°C, su almeno 5 punti, con risoluzione 0.1°C e incertezza estesa inferiore a 2.0°C su tutto il range.

Masse

- pesiera da 1 mg a 100 g, matr. da CAP 491/1 a CAP 491/15, masse aventi i seguenti valori nominali:
 - n. 1 da 0.001 g,
 - n. 2 da 0.01 g,
 - n. 1 da 0.05 g,
 - n. 1 da 0.1 g,

- n. 1 da 0.5 g,
- n. 2 da 1 g,
- n. 1 da 5 g,
- n. 2 da 10 g,
- n. 2 da 20 g,
- n. 1 da 50 g,
- n. 2 da 100 g
- pesiera da 1 g a 2 kg, matr. CAP 490/1, masse aventi i seguenti valori nominali:
 - n. 1 da 1 g
 - n. 2 da 2 g
 - n. 1 da 5 g
 - n. 1 da 10 g
 - n. 2 da 20 g
 - n. 1 da 50 g
 - n. 1 da 100 g
 - n. 2 da 200 g
 - n. 1 da 500 g
 - n. 1 da 1000 g
 - n. 1 da 2000 g
- masse da 1000 g e 2000 g, matricola CAP 490/2 e CAP 490/3

Si chiede la determinazione del valore convenzionale di massa secondo le prescrizioni della Raccomandazione Internazionale OIML R111 con Classe di precisione della massa oggetto della taratura F1.

Manometri

I misuratori di pressione devono essere tarati a 6 punti tra 850.0 e 1050.0 mbar con rampa crescente e rampa decrescente. Sul punto centrale del range devono essere fatte almeno due prove di ripetibilità. L'incertezza estesa non deve essere superiore a 1.00 mbar.

Per i misuratori di pressione differenziale la taratura va eseguita tra 0.0000 e 1.0000 hPa con con rampa crescente e rampa decrescente. Sul punto centrale del range devono essere fatte almeno due prove di ripetibilità. L'incertezza estesa non deve essere superiore a 0.0300 hPa.

Lotto 8 – Apparecchi per la misura dei campi elettromagnetici

Nell'elenco Allegato A8 sono numerati gli strumenti da sottoporre a taratura; gli strumenti non numerati sono apparecchi abbinati ai relativi sensori (per esempio lettori abbinati a sonde per la misura del campo elettrico o del campo magnetico).

Apparecchi per la misura di campi elettrici e magnetici ELF

I parametri da determinarsi tramite la taratura sono la risposta in frequenza, la linearità a una data frequenza e il fattore di anisotropia.

La risposta in frequenza deve essere fornita, laddove lo strumento di misura fornisca il dato anche per singolo asse, per ogni asse (x, y, z) e per tutti gli assi, per almeno 5 frequenze, inclusa la frequenza di 50 Hz; qualora il sensore misuri sia il campo elettrico che il campo magnetico, la risposta in frequenza deve essere determinata per entrambe le grandezze.

Le misure di linearità devono essere svolte per almeno 5 punti, alla frequenza di 50 Hz. Almeno 3 punti di taratura devono essere ad intensità di induzione magnetica minore o al massimo uguale a 10 μT , di cui almeno 1 ad intensità minore di 3 μT .

La misura di anisotropia deve essere svolta alla frequenza di 50 Hz.

Apparecchi per la misura dei campi elettrici a RF

Sonde a banda larga

I parametri da determinarsi tramite la taratura sono la risposta in frequenza, la linearità a una data frequenza e il fattore di anisotropia.

La risposta in frequenza deve essere fornita, laddove lo strumento di misura fornisca il dato anche per singolo asse, per ogni asse (x, y, z) e per tutti gli assi, per almeno 10 frequenze, inclusi gli estremi del range di funzionamento.

Le misure di linearità devono essere svolte per almeno 5 punti a una data frequenza. Per quanto riguarda le sonde di campo elettrico, almeno 3 punti devono essere ad intensità minore o al massimo uguale a 20 V/m di cui almeno 1 ad intensità minore o al massimo uguale a 6 V/m. Deve essere fornita almeno una misura di anisotropia a una data frequenza.

Per le sonde per le quali ciò è indicato nell'elenco Allegato A8, devono essere eseguite delle prove per la determinazione del Modulation Additional Error (MAE), come definito nell'appendice C della norma CEI 211-7.

In caso di aggiornamento della suddetta norma CEI 211-7, le attività di taratura dovranno essere adeguate a quanto previsto dalla norma stessa.

Analizzatori di spettro

I parametri minimi che si richiede di sottoporre a verifica sono i seguenti:

- accuratezza della risposta (linearità ed ampiezza) ai segnali sinusoidali
- accuratezza degli attenuatori di ingresso
- impedenza di ingresso
- larghezza di banda dei filtri

Attenuatori e cavi coassiali

La taratura deve essere eseguita nel campo di interesse (determinato dalle antenne e dagli analizzatori disponibili) rilevando la misura dell'attenuazione per inserzione e del modulo del coefficiente di riflessione alle porte ingresso ed uscita.

Antenne

- Antenna Factor (AF), su banda di frequenze di taratura secondo le richieste di ARPAV, anche leggermente superiore a quelle nominalmente previste dall'antenna. I punti in cui valutare l'AF saranno concordati con ARPAV, con una maggiore granularità alle basse frequenze.
- Rapporto di onda stazionaria VSWR, sulla stessa banda e gli stessi punti in frequenza previsti per l'AF

Attenuatori e Cavi

- Attenuazione del cavo su banda di frequenze di taratura secondo le richieste di ARPAV. I punti in cui valutare l'attenuazione saranno concordati con ARPAV, con una maggiore granularità alle basse frequenze.
- Rapporto di onda stazionaria VSWR, sulla stessa banda e gli stessi punti in frequenza previsti per l'attenuazione

Art. 3 Criteri Ambientali Minimi

L'oggetto dell'appalto non rientra nelle categorie di servizi e forniture oggetto dei Criteri Ambientali Minimi, adottati nell'ambito del Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale con Decreto del Ministero dell'ambiente, richiamati all'art. 34 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 4 Luogo di esecuzione delle prestazioni

4.1 Le prestazioni oggetto del presente Capitolato, in riferimento ai lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e parzialmente per alcuni strumenti di cui al lotto 7, come indicato negli Allegati da A1 a A8, verranno eseguite presso i Laboratori di Taratura dell'Aggiudicatario del servizio.

4.2 Le prestazioni relative ad alcuni strumenti di cui al lotto 7 verranno eseguite presso la sede ARPAV nella quale si trova la strumentazione, come specificamente indicato nell'Allegato A7.

Art. 5 Modalità di esecuzione del servizio

5.1 La tipologia di strumento con relativa marca e modello nonché matricola, la data di scadenza dell'attuale taratura, le sedi di ubicazioni degli strumenti sono indicate, per ciascun lotto e tipologia di strumentazione, negli elenchi Allegati A1 a A8.

5.2 Gli elenchi delle apparecchiature di cui agli Allegati da A1 a A8, sono da considerarsi indicativi. ARPAV potrà sostituire alcuni degli strumenti elencati nei suddetti Allegati con altri soggetti alle stesse attività di taratura indicate all'art. 2, purché rimanga invariato il numero complessivo di tarature previste per ciascun lotto e per ciascuna tipologia di strumenti nel corso del periodo di vigenza contrattuale. Il nuovo elenco verrà sarà tempestivamente comunicato all'Aggiudicatario tramite PEC.

5.3 La richiesta di taratura per le singole apparecchiature verrà effettuata da ARPAV da parte del DEC di cui al successivo art. 8, tramite posta elettronica, all'indirizzo mail che verrà indicato dall'Aggiudicatario, cui dovrà seguire entro 3 giorni lavorativi, da parte dell'Aggiudicatario, la comunicazione del riferimento (numero pratica) di lavorazione e, nel caso degli strumenti la cui taratura viene eseguita presso il Laboratorio di Taratura, delle istruzioni necessarie per la spedizione.

5.4 Gli strumenti, escluse n. 2 bilance elettroniche analitiche ultramicro appartenenti al lotto 7, come indicato nell'Allegato A7 alla colonna "luogo esecuzione prestazioni", saranno successivamente spediti da ARPAV, con imballaggio a cura di ARPAV stessa, al laboratorio dell'Aggiudicatario tramite corriere espresso e dovranno essere restituiti tarati alla sede ARPAV indicata negli elenchi Allegati da A1 a A8, entro il termine indicato nell'elenco stesso alla colonna "TERMINE PER TARATURA A DECORRERE DALLA DATA DI CONSEGNA AL LABORATORIO". Entro lo stesso termine dovranno essere trasmessi, all'indirizzo mail del DEC, i certificati di taratura in formato digitale. Il mancato rispetto del termine di cui al presente articolo, sia in relazione alla

restituzione dello strumento sia in relazione alla mancata consegna del certificato di taratura in formato digitale, comporterà l'applicazione delle penali di cui all'art. 6, comma 1, lettere a) e c).

5.5 Tutti gli oneri relativi al trasporto sono posti a carico dell'Aggiudicatario. Quest'ultimo è altresì responsabile della perdita e/o avaria degli strumenti che gli vengono consegnati per il trasporto se non prova che la perdita e/o avaria siano derivate da cause allo stesso non imputabili.

5.6 Nel caso degli strumenti di cui all'art. 4, secondo comma, del presente Capitolato per i quali la taratura deve essere eseguita presso una sede ARPAV, l'Aggiudicatario, al ricevimento della richiesta di taratura effettuata con le modalità di cui al comma due, dovrà concordare, entro 3 giorni lavorativi con il DEC, la data di esecuzione dell'attività di taratura presso la sede di ARPAV, che comunque dovrà avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. Le spese di trasferta e tutti gli altri oneri connessi alle prestazioni in oggetto saranno a totale carico dell'Aggiudicatario. Il mancato rispetto del termine di esecuzione della taratura di cui al presente comma comporterà l'applicazione delle penali di cui all'art. 6, comma 1, lettera b). Il certificato di taratura dovrà essere inviato all'indirizzo mail del DEC, entro 5 giorni lavorativi dalla conclusione dell'attività di taratura presso la sede di ARPAV.

5.7 Nel caso in cui uno strumento da sottoporre a taratura presso il laboratorio dell'Aggiudicatario risulti malfunzionante e non risulti quindi possibile portare a termine correttamente la taratura, l'Aggiudicatario dovrà tempestivamente avvisare ARPAV del problema riscontrato mediante apposita comunicazione che dovrà essere inviata all'indirizzo mail del DEC. Lo strumento malfunzionante dovrà essere restituito ad ARPAV entro 15 giorni lavorativi dalla data di denuncia del malfunzionamento ad ARPAV da parte dell'Aggiudicatario.

5.8 Nel caso di ritardo nella restituzione si applicherà la penale di cui all'art. 6, comma 1, lettera e).

5.9 Nell'ipotesi di cui al comma precedente, l'Aggiudicatario, contestualmente alla rispedizione dello strumento malfunzionante, dovrà comunicare la natura del malfunzionamento nonché le spese, comprovate da idonea documentazione, sostenute per effettuare nuovamente il trasporto dello stesso nella sede di ARPAV, che saranno a carico di ARPAV e verranno tempestivamente rimborsate all'Aggiudicatario.

5.10 Per lo svolgimento del servizio, l'Aggiudicatario si obbliga ad utilizzare, per l'espletamento delle attività di cui al presente Capitolato, personale con competenze adeguate.

5.11 Per ciascun lotto, con cadenza trimestrale dovrà essere inviato, da parte dell'Aggiudicatario all'indirizzo mail del DEC, un report dell'attività di taratura effettuata, contenente il numero di interventi effettuati, con individuazione delle apparecchiature interessate e con i relativi tempi di apertura e chiusura degli stessi. Una volta avvenuta la verifica del report, entro 15 giorni il DEC provvederà a darne riscontro e l'Aggiudicatario provvederà alla fatturazione dettagliata dell'attività svolta.

Art. 6 Penali

6.1 Il ritardo, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, derivanti da causa al medesimo non imputabili (escluse, quindi, cause di forza maggiore nonché cause dipendenti da ARPAV), comporta l'applicazione delle penali di seguito descritte, fatto sempre salvo il risarcimento di ogni danno ulteriore:

- a) nel caso di mancato rispetto del termine di esecuzione della taratura e restituzione dello strumento di cui all'art. 5, comma terzo, verrà applicata una penale pari allo 0,3 % dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno lavorativo di ritardo, sino ad un massimo di 10 giorni, decorsi infruttuosamente i quali ARPAV si riserva di procedere all'esecuzione in danno, mediante l'effettuazione dell'attività di taratura da altro laboratorio accreditato, ponendo a carico dell'aggiudicatario inadempiente tutte le spese ed oneri sostenuti, con eventuale rivalsa sulla

- cauzione.
- b) per gli strumenti di cui al lotto 7 indicati nell'Allegato A7, nel caso di mancato rispetto del termine di esecuzione della taratura concordato tra ARPAV e l'Aggiudicatario di cui all'art. 5, comma quarto, verrà applicata una penale pari allo 0,3 ‰ dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno lavorativo di ritardo, sino ad un massimo di 10 giorni, decorsi infruttuosamente i quali ARPAV si riserva di procedere all'esecuzione in danno, mediante l'effettuazione dell'attività di taratura da altro laboratorio accreditato, ponendo a carico dell'aggiudicatario tutte le spese ed oneri sostenuti, con eventuale rivalsa sulla cauzione.
 - c) Nel caso di mancato invio del certificato di taratura in formato digitale nel termine di cui all'art 5, commi terzo e quarto, verrà applicata una penale pari allo 0,5 ‰ dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno lavorativo di ritardo, sino ad un massimo di 10 giorni, decorsi infruttuosamente i quali ARPAV si riserva di risolvere il contratto come previsto dalla "Clausola Risolutiva Espressa" di cui all' art. 12 delle Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi del MEPA.
 - d) Nel caso di consegna di un certificato non conforme alle specifiche indicate per ciascun lotto all'art. 2 del presente Capitolato, verrà applicata una penale pari allo 0.5 ‰ per ciascun certificato non conforme. In tale ipotesi, ARPAV assegnerà all'Aggiudicatario un termine di 20 giorni per provvedere alla consegna del certificato conforme, ripetendo anche, se necessario, parzialmente o totalmente l'attività di taratura. Decorso infruttuosamente tale termine senza che l'Aggiudicatario si sia reso adempiente, ARPAV applicherà la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 12 delle Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi del MEPA.
 - e) nel caso di mancato rispetto del termine di restituzione di uno strumento malfunzionante di cui all'art. 5, comma quinto, verrà applicata una penale pari allo 0,3 ‰ dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno lavorativo di ritardo, sino ad un massimo di 10 giorni, decorsi infruttuosamente i quali ARPAV si riserva di risolvere il contratto come previsto dalla "Clausola Risolutiva Espressa" di cui all' art. 12 delle Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi del MEPA.

6.2 ARPAV contesterà a mezzo PEC all'Aggiudicatario gli eventuali inadempimenti contrattuali che potrebbero dar luogo all'applicazione delle penali. L'Aggiudicatario, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione di tale contestazione, potrà formalizzare le proprie deduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora tali deduzioni siano ritenute, ad insindacabile giudizio di ARPAV, infondate o inaccoglibili, ovvero non vi sia risposta o la stessa non pervenga entro il termine sopra indicato, saranno applicate, senza più ulteriore comunicazione, le penali così come sopra specificate.

6.3 La richiesta o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera, in nessun caso, l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale.

6.4 L'Aggiudicatario prende altresì atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo, non esclude il diritto di ARPAV a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

6.5 In ogni caso, in conformità al disposto di cui all'art. 113 bis D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'ammontare delle penali, comunque inflitte, non potrà superare complessivamente il 10% dell'ammontare netto contrattuale, oltre al quale ARPAV si riserva di risolvere il contratto.

6.6 ARPAV potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Aggiudicatario a qualsiasi titolo.

Art. 7 Sospensioni

7.1 L'Aggiudicatario non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nell'ipotesi in cui sia in atto una controversia con ARPAV.

7.2 L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale costituisce, pertanto, inadempienza contrattuale, determinando la conseguente risoluzione contrattuale. In tal caso, ARPAV procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni eventualmente subiti, compresi altresì i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti per l'instaurarsi di un nuovo rapporto contrattuale.

Art. 8 Direttore dell'esecuzione contrattuale

ARPAV nominerà, per ciascun lotto, un Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo e alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. Salvo diverse disposizioni, ARPAV, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto. Detto soggetto avrà il compito di controllare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, di controllare, in accordo con i competenti uffici, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti, nonché di procedere a verifica di conformità in corso di esecuzione, prima del pagamento di ciascuna fattura.

Art. 9 Referente dell'esecuzione contrattuale

L'Aggiudicatario dovrà indicare, prima della stipula del contratto, il nominativo e il recapito telefonico di un proprio referente, tecnicamente qualificato, che interagirà con ARPAV, in nome e per conto dell'Aggiudicatario e sarà responsabile dell'esecuzione del contratto nella sua globalità.

Art. 10 Disciplina dei controlli e della verifica di conformità sull'esecuzione del contratto

10.1 Il Direttore dell'esecuzione del contratto individuato da ARPAV per ciascun lotto verifica il corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la regolare esecuzione e la qualità dei servizi svolti, con particolare riferimento alla conformità dei certificati di taratura forniti a quanto previsto all'art. 2.

10.2 Ai sensi dell'art. 102 "Collaudo e verifica di conformità" del D.lgs. n. 50/2016 il contratto è soggetto in corso di esecuzione a verifica di conformità al fine di certificare che l'oggetto in termini di prestazioni, obiettivi, caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

10.3 Nel caso in cui, nel corso delle verifiche periodiche trimestrali, il Direttore dell'esecuzione del contratto ravvisi difetti, carenze o anomalie nell'espletamento del servizio, l'Affidatario sarà invitato ad apportare tutte le modifiche ed i correttivi che saranno ritenuti necessari e dovrà segnalare i provvedimenti adottati. Tali modifiche e correttivi dovranno avvenire entro e non oltre gg. 10 dal ricevimento della comunicazione di contestazione recapitata tramite posta elettronica certificata.

10.4 La verifica finale sulla regolarità del servizio, viene effettuata entro 90 giorni dalla conclusione del contratto, in esito alla quale verrà rilasciato il Certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 11 Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

11.1 In relazione alle prestazioni di cui all'art. 4, comma secondo, riferite ad alcuni strumenti di cui al lotto 7, per i quali, come indicato nell'elenco di cui all'Allegato A7, la taratura è richiesto venga eseguita presso una

sede ARPAV, l'Aggiudicatario è tenuto all'osservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e sue successive modifiche ed integrazioni. Lo stesso dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il proprio personale di indumenti appositi e di dispositivi di protezione (DPI) atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle attività svolte e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi ivi presenti.

11.2. L'Aggiudicatario in particolare dovrà:

- a) effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08, riferita all'attività che l'appaltatore/subappaltatore/lavoratore autonomo, svolge;
- b) effettuare l'informazione, la formazione ed addestramento dei propri lavoratori in materia di tutela della salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro;
- c) rispettare regolamenti e disposizioni interni portati a sua conoscenza dall'Agenzia appaltante;
- d) impiegare personale, dispositivi e attrezzature idonei;
- e) assicurarsi che ciascun lavoratore incaricato per l'uso delle attrezzature e della strumentazione abbia ricevuto una informazione, formazione e addestramento adeguati al fine di garantire la sicurezza propria e quella di terzi;
- f) dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione necessari, in merito ai quali dovrà assicurare una formazione adeguata, organizzare l'addestramento all'uso (se richiesto), esigerne il corretto impiego;
- g) controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da parte del proprio personale e di eventuali subappaltatori;
- h) predisporre tutte le segnalazioni di pericolo eventualmente necessarie;
- i) fornire al DEC tempestiva segnalazione di ogni circostanza di cui viene a conoscenza, anche non dipendente dall'attività appaltata, che possa essere fonte di pericolo nell'esecuzione della fornitura per i Dipendenti di Arpav e per terzi;
- j) disporre che il personale dipendente della propria ditta o di eventuali ditte subappaltatrici sia munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (ex art. 26, comma 8 del D.Lgs. 81/2008);
- k) seguire le indicazioni sulla sicurezza e sulle emergenze presenti nelle sedi dell'Agenzia in caso di evacuazione;
- l) imporre al proprio personale il rispetto delle norme anti Covid così come indicato nelle sedi dell'Agenzia.

11.3 L'Aggiudicatario dovrà fornire ad ARPAV le seguenti informazioni e dichiarazioni per l'attuazione delle azioni di cooperazione e coordinamento nell'appalto (può essere fornita anche un'unica relazione che tratti ogni punto seguente):

- a) Nominativo del soggetto che ha la qualifica di datore di lavoro e suoi recapiti;
- b) Nominativo del Responsabile del Servizio prevenzione e protezione dai rischi e recapiti;
- c) Nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza e recapiti;
- d) Nominativo/i del Preposto/i per l'esecuzione del presente appalto e suoi recapiti;
- e) Relazione sintetica e schematica delle attività che l'appaltatore intende compiere all'interno delle stazioni di ARPAV presso la quale è eseguito l'appalto, con l'indicazione degli eventuali rischi per la salute e Sicurezza sul lavoro propri, comprensiva dell'elenco dei mezzi, macchine ed attrezzature utilizzate per l'esecuzione dell'appalto e dichiarazione della loro rispondenza alla normativa di Sicurezza in materia;
- f) Relazione in merito agli eventuali subappaltatori di cui si avvale la ditta per l'attuazione dell'appalto i quali, a loro volta dovranno fornire all'ARPAV, tutta la documentazione richiesta nel presente documento;
- g) Dichiarazione dell'Appaltatore che si impegna a rendere edotto il proprio personale sui rischi dovuti all'attività svolta dall'azienda nei locali oggetto dell'appalto;
- h) Dichiarazione dell'Appaltatore che si impegna a garantire la salute e Sicurezza dei propri lavoratori nei luoghi di lavoro dell'Azienda presso la quale è eseguito l'appalto, applicando

quanto stabilito dalla normativa vigente;

i) Altre informazioni che l'appaltatore ritiene utile fornire.

11.4 L'impresa provvisoriamente aggiudicataria dovrà prendere contatti con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in caso fossero ravvisate interferenze tra fasi lavorative precedentemente non previste.

11.5 Nell'ipotesi che il soggetto aggiudicatario sia un'ATI e/o un consorzio, quanto disposto ai punti precedenti vale per ogni soggetto partecipante alla costituita (o costituenda) ATI e/o consorzio. In caso di subappalto, l'Appaltatore (che si avvale del subappaltatore) ha l'onere di collaborare e coordinarsi con ARPAV, per dare l'informazione al subappaltatore dei rischi negli ambienti presso i quali si svolgerà l'appalto stesso.

11.6 Con riferimento alla strumentazione per la quale l'attività di taratura è prevista presso le sedi ARPAV, dalla valutazione preliminare sui rischi da interferenza effettuata dall'Ufficio SPP dell'Agenzia, trattandosi di attività che non supera i 5 gg/uomo, non risulta necessaria la redazione del DUVRI. Per la taratura di questi strumenti il laboratorio aggiudicatario seguirà le ordinarie norme di sicurezza della sede Arpav presso la quale verrà svolto il servizio che comunque non comporta rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui all'allegato XI del D. Lgs. 81/2008

Art. 12 Trattamento dei dati

12.1 ARPAV tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, ARPAV informa di quanto segue:

1. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati è ARPAV con sede legale in via Ospedale Civile n. 24 a Padova, contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica aa@arpa.veneto.it

2. DPO

Il Data Protection Officer (DPO) o Responsabile della Protezione Dati (RPD) di ARPAV è contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica dpo@arpa.veneto.it.

3. Ruolo dell'affidatario nel trattamento dei dati personali

Non previsto.

4. Finalità del trattamento dei dati

I dati personali sono raccolti per l'affidamento dell'appalto, di cui alla determinazione di apertura del procedimento, nonché, con riferimento all'affidatario, per la stipula e l'esecuzione del contratto di appalto e degli adempimenti connessi.

5. Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

1. necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento, quale è la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e GDPR).
2. necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, (art. 6 par. 1 lett. b GDPR);

3. necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c GDPR), quali, a titolo esemplificativo, adempimento di obblighi di legge, regolamento, esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa, trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati, ai sensi dell'art. 10 GDPR, per l'adempimento degli obblighi di legge e, in particolare, dell'art. 80 D.lgs. 50/2016 per la verifica di eventuali cause di esclusione dell'operatore economico.

6. Dati oggetto di trattamento

Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: - **Dati anagrafici e di contatto**, quali a titolo esemplificativo, nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di riconoscimento. - **Dati giudiziari** sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (D. Lgs. n. 50/2016).

7. Modalità di trattamenti

Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. E' svolto dal Titolare e dai soggetti che agiscono sulla base di sue specifiche istruzioni, in ordine alle finalità e modalità del trattamento medesimo, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del GDPR e dall'articolo 2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003, ovvero da soggetti esterni nominati dal Titolare Responsabili del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, che svolgono attività strumentali o accessorie.

I dati sono raccolti presso l'interessato e il loro trattamento è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato.

8. Comunicazione dei dati personali

I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell'interessato, ai seguenti soggetti:

- ai fornitori esterni, nominati, se necessario, Responsabili esterni del trattamento;
- ai soggetti esterni, nominati componenti della Commissione giudicatrice e/o collaudo;
- al Tesoriere di ARPAV per l'accredito dei corrispettivi spettanti all'affidatario;
- all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012 per i contratti di appalto;
- alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
- all'autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;
- ad ogni altro soggetto pubblico o privato, nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

9. Periodo di conservazione dei dati

ARPAV conserva i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti.

I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:

- durata del rapporto contrattuale;
- obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all'ambito fiscale e tributario;
- necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti di ARPAV;
- previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.

I dati personali che non siano più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico per la relativa conservazione, vengono anonimizzati irreversibilmente (e in tal modo possono essere conservati) o distrutti in modo sicuro.

10. Diritti dell'interessato

L'interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 21 del GDPR, di seguito indicati:

- diritto di accesso ai dati personali;
- diritto alla rettifica;
- diritto alla cancellazione;
- diritto di limitazione del trattamento;
- diritto di opposizione.

L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla seguente email franco.andolfato@arpa.veneto.it e alla seguente pec dapvi@arpav.pec.it

Nell'oggetto l'interessato dovrà specificare il diritto che intende esercitare, per quale finalità i suoi dati sono stati raccolti da ARPAV e dovrà allegare, se la richiesta non proviene da casella pec intestata all'interessato, un proprio documento di identità.

11. Diritto di reclamo

Qualora il trattamento dei dati personali non sia conforme al GDPR è possibile proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, seguendo le indicazioni disponibili al sito web www.garanteprivacy.it (art. 77 GDPR), o adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 GDPR).

12. Fonte di provenienza dei dati

I dati personali sono conferiti dall'interessato. ARPAV può tuttavia acquisire taluni dati personali anche tramite consultazione di pubblici registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità.

13. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica nonché, eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica, l'attribuzione dell'incarico, la stipula, gestione ed esecuzione del contratto, nonché l'adempimento degli obblighi normativi gravanti su ARPAV.

14. Assenza di processi decisionali automatizzati

ARPAV non gestisce direttamente processi automatizzati, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR.

Art. 13 Termini e modalità di pagamento

13.1 Le fatture sono emesse trimestralmente a seguito dell'avvenuto riscontro da parte del DEC della verifica del report delle attività di cui al precedente art. 5.11, intestate ad A.R.P.A.V. – Via Ospedale Civile, 24 – 35121 Padova CF: 92111430283 PI: 03382700288 e recapitate in formato elettronico per mezzo del Sistema di Interscambio, al codice IPA UF67GD dell'Agenzia presso UOC Risorse Finanziarie e Patrimoniali del Dipartimento Regionale Gestione Risorse e Servizi di Supporto.

13.2 Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.) le stesse dovranno riportare:

- il riferimento alla presente RDO nel MePA;
- eventuale documento/i di trasporto (DDT);
- il codice **CIG** di riferimento;
- le coordinate bancarie/postali, del conto dedicato ai movimenti finanziari indicate all'Amministrazione dal Fornitore, dedicato alle commesse pubbliche.

13.3 Le fatture dovranno altresì contenere, anche in un documento separato da allegare alle stesse, il dettaglio dei servizi resi (descrizione della strumentazione sulla quale è stata effettuata l'attività, quantità e prezzi unitari). La trasmissione della suddetta documentazione è da intendersi prevista a pena di irricevibilità delle fatture.

13.4 La fattura, essendo ARPAV assoggettata allo split payment (art. 17-ter D.P.R. 633/1972), dovrà esporre l'IVA con la dicitura "IVA scissione dei pagamenti - Art. 17-ter del DPR n. 633/1972". ARPAV, in fase di pagamento, provvederà al saldo del solo imponibile versando direttamente all'erario l'importo relativo all'IVA. Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate sospende i termini di pagamento.

13.5 Il pagamento delle fatture verrà effettuato a mezzo mandato entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse, previa accertata verifica di regolare esecuzione del servizio reso.

13.6 ARPAV, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, il pagamento al Fornitore cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.).

13.7 L'Aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati sui conti correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane Spa, a mezzo bonifico. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati ad ARPAV entro dieci giorni dalla loro accensione e, comunque, entro dieci giorni dalla richiesta.

Art. 14 Garanzia definitiva a corredo dell'esecuzione del contratto

14.1 Entro 10 giorni dalla richiesta, a garanzia degli obblighi contrattuali l'Aggiudicatario dovrà costituire a favore di ARPAV, garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, sotto forma di cauzione o di fideiussione secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

14.2 La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni su semplice richiesta scritta dell'Agenzia.

14.3 La garanzia fideiussoria è automaticamente svincolata al rilascio del certificato di regolare esecuzione per il quale si rimanda al precedente art. 10.4, secondo le modalità stabilite al comma 5 dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

14.4 La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo, determina la decadenza dell'affidamento.

14.5 Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta effettuata da ARPAV.

Art. 15 Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

15.1 Il presente contratto nel periodo di esecuzione, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, è soggetto alle seguenti modifiche:

- a) revisione prezzi di cui al successivo art. 17;
- b) estensione delle attività su strumentazione non compresa negli elenchi allegati da A1 a A8, fino a un massimo del 20% dell'importo contrattuale.

15.2 Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.

15.3 L'Aggiudicatario espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune da ARPAV, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

15.4 Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Aggiudicatario se non sia stata approvata da ARPAV

Art. 15 Contratto

Il contratto sarà concluso secondo le regole e nelle forme del sistema di e-procurement del MEPA di Consip S.p.A.

Art. 16 Cause di forza maggiore

16.1 L'Aggiudicatario non sarà ritenuto inadempiente qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuto a causa di forza maggiore.

16.2 Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento a titolo indicativo, a conflitti sindacali, guerre, insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemie e, in genere, a qualunque altro evento inevitabile e imprevedibile anche mediante l'uso dell'ordinaria diligenza.

16.3 In caso di forza maggiore che impedisca l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la ditta Aggiudicataria è tenuta a darne tempestiva indicazione anche il tempo prevedibile di impedimento.

Art. 17 Revisione prezzi

17.1 Qualora durante il periodo di vigenza contrattuale, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio o dei materiali, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, è riconosciuta la revisione dei prezzi nella misura di cui al comma 17.3.

17.2 Il Responsabile unico del procedimento, supportato dal D.E.C. ove presente, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile Unico del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento della richiesta dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

17.3 Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al 5 per cento, fino alla misura massima dell'80 per cento della variazione stessa. Le compensazioni di cui al presente articolo sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

17.4 La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta.

Art. 18 Codice di comportamento dei dipendenti di ARPAV

18.1 Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario di ciascun lotto deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente

della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

18.2 In seguito alla comunicazione di affidamento e prima della stipula del contratto, il fornitore di ciascun lotto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante ai seguenti link:

https://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general#cod_comp_arpav

<https://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/amministrazione-trasparente/file-e-allegati/anticorruzione>

Art. 19 Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero sorgere dall'interpretazione, dall'esecuzione o dalla risoluzione del presente contratto, il foro competente sarà esclusivamente quello di Padova.

Art. 20 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente documento si rinvia integralmente al BANDO MEPA Servizi, "Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di beni e apparecchiature" (CPV 50430000-8 – Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature di precisione) e ai suoi allegati (Capitolato tecnico n.16, Condizioni generali relative alla prestazione di servizi, Regole del Sistema di e-procurement, Patto di Integrità), da intendersi qui integralmente trascritti, alla normativa in materia di appalti pubblici, al Codice Civile e ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.